

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE QUARTA CIVILE

Il Tribunale di Catania, sezione quarta civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Giorgio Marino, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 10905/18, posta in decisione, previ gli incumbenti di cui all'art.190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 23 settembre 2019;

promossa da

F.LLI MENZA SRL IN LIQUIDAZIONE, (P.I. 00123370876), in persona del liquidatore sig. Rosario Menza, rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Cassì del foro di Catania, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo;

opponente

contro

DAIS SPA, (P.I. IT 00133490870) in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Belpasso, Zona industriale Piano Tavola, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Elena Scuderi, presso il cui studio sito in Catania, via Conte Ruggero 9, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;



opposta

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2263/18

Conclusioni

I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto negli scritti difensivi, come attestato nel verbale d'udienza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 19.6.18, la società F.LLI MENZA SRL IN LIQUIDAZIONE ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2263/18, con il quale, su richiesta della DAIS SPA veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 412.690,42 oltre ad interessi, con riferimento al contratto di riconoscimento di debiti e relativo accordo di integrale smobilizzo stipulato tra le parti in data 27 marzo 2013.

L'opponente deduceva l'incompetenza del Tribunale ordinario con la conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto nonché l'erronea identificazione dell'ulteriore credito ingiunto in quanto mancante la prova dello stesso e chiedeva la sospensione ex. art. 649 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto.

La società opposta si costituiva in giudizio contestando in ogni sua parte quanto contenuto nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo e chiedeva il mantenimento dell'esecutorietà provvisoria di quest'ultimo.



All'udienza del 23.09.2019, venivano precisate le conclusioni e la causa veniva posta in decisione.

Trascorsi i termini ex. art. 190 c.p.c., questo giudice istruttore, in funzione di giudice unico, pronuncia la presente per i seguenti

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è infondata e per tale motivo deve essere rigettata.

In relazione alla eccepita incompetenza per sussistenza di clausola arbitrale in relazione al credito di € 412690.02 derivante dal piano di rateizzazione del 23.3.2013 la giurisprudenza ha più volte affermato il principio per cui “l'esistenza di una clausola compromissoria nel contratto intercorso tra le parti non esclude la competenza del Giudice ordinario ad emettere il decreto ingiuntivo, poiché la disciplina del procedimento arbitrale non contempla la emissione di provvedimenti inaudita altera parte” (Tribunale Vicenza Sezione 1 Civile sent. 30 aprile 2019 n. 956; Tribunale Torino 10 febbraio 2016; Tribunale di Ivrea sent. n. 410/2015; Tribunale di Mantova, 2 maggio 2014; Tribunale di Bologna sent. del 26.2.2013). Ed ancora la giurisprudenza afferma che la pattuizione di un arbitrato irrituale non determina alcuna incompetenza del giudice ordinario a conoscere della domanda, ma soltanto l'improponibilità della medesima qualora la controparte sollevi ritualmente la relativa eccezione – che peraltro è svincolata dai limiti temporali dell'eccezione di incompetenza propri dell'eccezione di arbitrato rituale (Cass. civ., sez. I, 21 giugno 2000, n. 8429; sui limiti temporali dell'eccezione cfr. Cass. civ., sez. III, 21 dicembre 1995, n. 13023; Trib. Terni, 9 febbraio 1998; Trib. Roma, 26 marzo 1994).



Nella specie quanto alla validità della clausola compromissoria (mai contestata invero, ed anzi con espressa adesione dell'opposta alla relativa eccezione), l'art. 808 comma I c.p.c. impone che questa risulti da atto avente forma scritta, pena la nullità della clausola mentre l'art. 808 quater stabilisce che “nel dubbio, la convenzione arbitrale si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce”. Occorre dunque evidenziare che la clausola compromissoria, contenuta alla lettera L) del contratto di riconoscimento di debito e relativo accordo di integrale smobilizzo intercorso tra le parti in data 27 marzo 2013 (cfr. all.1) risulta essere valida e per tale motivo non può che rilevarsi la competenza del collegio arbitrale.

Quanto all'ulteriore credito ingiunto pari a € 11.388,31 vantato da parte opposta, bisogna rilevare che questo risulta comprovato mediante prova documentale e nello specifico mediante fatture e DDT di riferimento. È pacifico in giurisprudenza che in tema di procedimento per ingiunzione, le fatture e i documenti di trasporto rientrano tra quegli atti idonei a costituire prova scritta del credito come richiesto dall'art. 634 c.p.c. In particolare, le fatture poste a base del decreto opposto, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del provvedimento monitorio, non possono costituire piena (ed esclusiva) prova del credito in essa indicato, occorrendo sul punto ulteriore attività istruttoria secondo i normali canoni dell'onere probatorio (cfr. Cass. n. 8843/94; Cass. n. 3090/79; Cass. n. 3261/79; Cass., civ., Sez. III, 3.4.2008, n. 8549; Cass. civ., Sez. VI, 11.3.2011, n. 5915; Cass., civ. Sez. II, n. 15332 del 21.7.2015; Cass. civ. 12.1.2016, n. 299).



In particolare, è noto che la prova del credito derivante da fornitura di merci può essere fornita mediante fatture e relativi documenti di trasporto nei casi in cui queste non vengono in fase probatoria contestate, formando di conseguenza piena prova, quanto alle prestazioni eseguite, tanto al relativo ammontare (Tribunale di Roma 03/01/2015 n° 88; Tribunale di Salerno 5532/2014; Cassazione civile, sent. n. 6502/1998 e Cassazione civile, sent. n. 23499/2004). Peraltro nessuna contestazione sussiste sulla esistenza delle forniture eseguite dall'opposta, sulla ricezione delle merci, sui prezzi applicati. Invero l'opponente ha prospettato una serie di eccezioni del tutto generiche senza alcun riferimento al caso di specie.

E' noto peraltro che "Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca; soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale contro deduce che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico". (Cfr. Cass. civ., Sez. III, 9.1.2007, n. 205).

Per tale motivo, il credito in questione non può che ritenersi fondato.

Ne segue quindi che il decreto ingiuntivo va revocato e che parte opposta va condannata al pagamento in favore della opposta della somma di € 11388.31, oltre interessi come da ricorso monitorio.

Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti.



P.Q.M.

Il Tribunale di Catania, Sezione Quarta Civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda preposta, con atto di citazione notificato in data 19.6.2018, da F.LLI MENZA SRL IN LIQUIDAZIONE contro DAIS spa, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:

1. **accoglie** parzialmente l'opposizione e per l'effetto **revoca** il decreto opposto;
2. **condanna** l'opponente al pagamento di € 11.388,31, oltre interessi come da ricorso monitorio fino al soddisfo,
3. **compensa** integralmente tra le parti le spese.

Così deciso in Catania, il 7.1.2020

Il Giudice

dott. Giorgio Marino

